



Trento, 28 aprile 2009
AR/lb
CIRCOLARE 17/2009

Agli Enti Soci

- LL.SS. -

OGGETTO: comunicazione all'INAIL del nominativo del Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori

L'art. 18, comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008 stabilisce:
"Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza".

Per opportuna conoscenza segnaliamo che sul sito del consorzio nella sezione personale/circolari/2009, sono state pubblicate le istruzioni fornite dall'IANIL per l'adempimento in parola; riportiamo comunque in sintesi le principali indicazioni.

"TERMINI E MODALITA' DELLE COMUNICAZIONI

La comunicazione all'INAIL, a cadenza annuale, deve essere effettuata per la singola azienda ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola la azienda stessa nella quale opera/no il/i Rappresentante/i e deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'INAIL ha predisposto una apposita procedura per la segnalazione in oggetto, procedura on line accessibile dal sito dell'Istituto attraverso Punto Cliente.

L'inserimento in procedura potrà essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno; in sede di prima applicazione la scadenza della comunicazione per il 2009 (che esprime la situazione in essere al 31 dicembre 2008) è fissata al 16 maggio 2009.

Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni, l'utente avrà la possibilità di confermare la situazione già presente in archivio; altrimenti dovrà procedere ad una nuova segnalazione".

"PRECISAZIONI

(...) si specifica che la circolare e la procedura on-line riguardano esclusivamente la comunicazione dei dati del rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza, (...) "nelle aziende in cui tale designazione non sia stata effettuata, il datore di lavoro ovviamente non dovrà procedere ad alcuna comunicazione".




Per quanto riguarda altre fattispecie (es. rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali o di comparto) non va effettuata alcuna comunicazione; saranno fornite successive istruzioni anche in relazione all'evoluzione del Testo Unico in materia".

Ricordiamo che gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ogni chiarimento che dovesse rendersi necessario.

Distinti saluti.

Il Direttore
dott. Alessandro Ceschi



Il Presidente
dott. Marino Simoni

